

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede della società corrente in, Milano (MI), Piazza Adriano Olivetti n. 1, nonché domicilio digitale all'indirizzo: [fw\\_field\\_network\\_nord@pec.fastweb.it](mailto:fw_field_network_nord@pec.fastweb.it)

Ancona, addì 20/07/2022

IL CONCESSIONARIO  
FASTWEB S.p.a.  
Il Procuratore Sig. Claudio Righini  
Firmata digitalmente

IL PRESIDENTE  
Ing. Vincenzo Garofalo  
Firmata digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Gabriele Lucchini  
Firmata digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 21/07/2022 al n° 112 serie 1 con l'esenzione di euro 338,00

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante  
Avv. Gabriele Lucchini  


N. 00-14 del registro  
Concessioni - Anno 2022.

N. 1957 del repertorio

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

X	PRIMO RILASCIO
	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;  
Vista l'istanza presentata dal Sig. Claudio Righini, in qualità di procuratore della società FASTWEB S.p.a., C.F.-P.IVA 12878470157, con sede legale in Milano (MI), Piazza Adriano Olivetti n. 1, prot. n. ARR-12363 del 05/10/2021, integrativa delle precedenti note assunte al prot. nn. ARR-8338 del 22/06/2021, ARR-10677 del 17/08/2021, ARR-10710 del 19/08/2021, ARR-10715 del 19/08/2021 e ARR-12363 del 05/10/2021, per la realizzazione del collegamento in fibra ottica della sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, lungo la viabilità di Via Da Chio attraversando l'area di facility nell'area retrostante la banchina n. 13 del porto di Ancona, per complessivi ml. 551,00 (pari ad una superficie virtuale di mq. 557,61, determinata come da Circolare n. 120 del 24.05.2021), utilizzando pozzetti ed infrastruttura esistente per passaggio di tubazione da mm 12, oltre alla linea prevista all'interno del fabbricato sede dell'AdSP sino ai locali tecnici;  
Vista la nota prot. n. PAR-7565 del 15/10/2021 recante l'avvio del procedimento di rilascio della concessione demaniale;  
Visto l'avviso pubblicato in data 15/10/2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;  
Visto il parere della Divisione Safet-Security di questa Autorità di Sistema Portuale, prot. n. PAR-5911 del 25/08/2021;  
Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 32616 in data 27/10/2021 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisito al prot. n. ARR-13456 del 27/10/2021;  
Vista la delibera n. 40 in data 28/10/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, prot. n. PAR-78955 del 29/10/2021;  
Vista la nota prot. n. PAR-8158 del 09/11/2021 di questa Autorità recante nella osta, ai soli fini demaniali, all'utilizzo della zona demaniale - pozzetti e cavidotti - per il passaggio della infrastruttura declinando le relative prescrizioni;  
Vista l'Ordinanza Commissariale n. 35/2021 avente ad oggetto "realizzazione interventi edili per apertura pozzetto sotto asfalto per posa fibra ottica - 12/11/2021", a seguito di richiesta assunta al prot. n. ARR-14074 del 09/11/2021 e ARR-14153 del 10/11/2021;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-16097 del 21/12/2021;  
Tenuto conto della nota prot. n. PAR-2249 del 24/03/2021, inerente le procedure concessorie ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 259/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" aggiornato dall'art. 14 del D.Lgs. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012 - articolo 93 D.Lgs. 259/2003, che impongono l'accensione di specifica polizza, con esenzione ex lege dalla corresponsione del canone demaniale marittimo;  
Visto l'art. 93 Codice delle Comunicazioni elettroniche, così come modificato dall'art. 68 D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 70 ed interpretato dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 33/2016;  
Visto il versamento in numerario del deposito cauzionale in data 11/03/2022 dell'importo di € 5.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale, con relativa dichiarazione di impegno a produrre idoneo deposito cauzionale;  
Vista la polizza assicurativa n. 0770400646 emessa in data 24/03/2022 dalla società HDI Assicurazioni S.p.a. - Agenzia Mansutti spa - per l'importo di € 1.000.000,00, quale assicurazione RCT unico, nonché per l'importo di € 500.000 per la sezione A - danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione - vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Vista la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. della B.D.N.A. prot. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0194142\_20220603, atteso il decorso del relativo termine, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., la presente concessione viene sopposta alla condizione risolutiva espressa nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina, ed in quanto tale sarà immediatamente revocata, restando inteso che all'interessato non spetterà alcun indennizzo di sorta;

Vista l'integrazione documentale assunta al prot. n. ARR-8091 del 21/06/2022;  
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;  
Visti gli atti d'ufficio;

### C O N C E D E

Alla **FASTWEB SPA codice fiscale 12878470157 di occupare un'area demaniale marittima di mq. 10,00** situata nel **Comune di Ancona** e precisamente lungo la viabilità di **Via Da Chio** attraversando l'area di facility nell'area retrostante la banchina n. 13 del porto di Ancona per la realizzazione del collegamento in fibra ottica della sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, per complessivi ml. 551,00 (superficie virtuale di mq. 557,61) utilizzando pozzetti ed infrastruttura esistente per passaggio di tubazione da mm 12, oltre alla linea prevista all'interno del fabbricato sede dell'AdSP sino ai locali tecnici

Il canone demaniale non risulta dovuto per come previsto dall'art. 93 Codice delle Comunicazioni elettroniche, così come modificato dall'art. 68 D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 70 ed interpretato dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 33/2016. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 12/11/2021 al 11/11/2025**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano rinnovate le polizze ed adeguate a scadenza.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta.
- 7) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda gli adempimenti necessari nei termini assegnati.
- 9) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 10) Le installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI.
- 11) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali.
- 12) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 13) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 14) Il concessionario si impegna al pagamento del canone demaniale, allo stato non dovuto ai sensi dell'art. 93 Codice delle Comunicazioni elettroniche, così come modificato dall'art. 68 D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 70 ed interpretato dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 33/2016, laddove nelle more intervenisse normativa abrogativa della citata disposizione.
- 15) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 16) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO  
FASTWEB S.p.a.  
Il Procuratore Sig. Claudio Righini  
Firmata digitalmente